



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 12

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

61^a seduta: martedì 15 gennaio 2019

Presidenza del presidente OSTELLARI

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(925) *Deputati MOLTENI ed altri. – Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo, approvato dalla Camera dei deputati*

(417) *Caterina BINI. – Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, nonché modifica all'articolo 69 del codice penale, in materia di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti*

bilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, nonché modifica all'articolo 69 del codice penale, in materia di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore* Pag. 3, 6

CALIENDO (FI-BP) 6

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

I lavori iniziano alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(925) Deputati MOLTENI ed altri. – Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo, approvato dalla Camera dei deputati

(417) Caterina BINI. – Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, nonché modifica all'articolo 69 del codice penale, in materia di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 925 e 417.

Procedo in veste di relatore alla relazione illustrativa dei disegni di legge in esame, che si propongono – ambedue – di escludere dall'ambito di applicabilità del giudizio abbreviato i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

Passando al merito, è opportuno illustrare dapprima l'Atto Senato n. 925 in quanto già approvato dalla Camera dei deputati. Tale provvedimento si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 438 del codice di procedura penale per prevedere: che non è ammesso il giudizio abbreviato per delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo; che in caso di inammissibilità della richiesta di rito abbreviato, in quanto il fatto per il quale si procede è punito con l'ergastolo, l'imputato può riproporre la richiesta fino a che non siano formulate le conclusioni nel corso dell'udienza preliminare e che, in caso di inammissibilità della richiesta di rito abbreviato dichiarata in udienza preliminare, il giudice all'esito del dibattimento applica, se ritiene che il fatto accertato non è punibile con l'ergastolo, la riduzione di pena connessa al negato rito speciale.

L'articolo 2 modifica l'articolo 441-*bis* del codice di rito, che disciplina l'ipotesi di nuove contestazioni del pubblico ministero nel corso del giudizio abbreviato. Il provvedimento, attraverso l'introduzione di un ulteriore comma, specifica che se le nuove contestazioni del pubblico ministero riguardano un delitto punito con l'ergastolo, il giudice revoca l'ordinanza con cui è stato disposto il rito abbreviato e il procedimento penale prosegue nelle forme ordinarie.

L'articolo 3 interviene sull'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, relativo all'entità della pena applicabile in caso di giudizio abbreviato conclusosi con sentenza di condanna. La riforma elimina le attuali previsioni sulla trasformazione, rispettivamente, della pena dell'ergastolo

stolo in reclusione di anni 30 e della pena dell'ergastolo con isolamento diurno in ergastolo, stante l'esclusione del rito speciale per i reati puniti con tali pene.

L'articolo 4 modifica l'articolo 429 del codice di procedura penale che disciplina il decreto che, all'esito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio. Con l'inserimento di un comma 2-*bis*, il provvedimento prevede che se all'esito dell'udienza preliminare l'originaria imputazione per delitto punito con l'ergastolo viene derubricata dal giudice dell'udienza preliminare, con il decreto di rinvio a giudizio lo stesso giudice deve avvisare l'imputato della possibilità di richiedere, entro 15 giorni, il rito abbreviato. Il rito si svolgerà, in base al richiamato articolo 458 del codice di procedura penale, in camera di consiglio dinanzi allo stesso giudice dell'udienza preliminare.

Infine, l'articolo 5 del disegno di legge prevede l'entrata in vigore della riforma il giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* e la sua applicabilità ai fatti commessi successivamente a tale entrata in vigore.

Passando all'illustrazione dell'Atto Senato n. 417, di iniziativa della senatrice Bini, è necessario rilevare come esso riproduca il contenuto dell'Atto Camera n. 460, di iniziativa dell'onorevole Morana, esaminato presso l'altro ramo del Parlamento congiuntamente al disegno di legge n. 392, di iniziativa dell'onorevole Molteni.

Nel merito, il disegno di legge si compone di sette articoli.

L'articolo 1 – similmente all'Atto Senato n. 925 – modifica l'articolo 438 inserendovi due ulteriori commi, in base ai quali se il procedimento penale riguarda delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, è espressamente escluso che l'imputato possa chiedere il rito abbreviato; è consentito all'imputato, in tali ipotesi, di presentare richiesta di rito abbreviato solo se la richiesta è subordinata a una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo.

L'articolo 1, inoltre, modifica il comma 6 dell'articolo 438, prevedendo che, in caso di rigetto della richiesta di diversa qualificazione del fatto o della richiesta di integrazione probatoria, l'imputato può riproporre le richieste fino a che, in udienza preliminare, non siano formulate le conclusioni.

L'articolo 2 inserisce nel codice di procedura penale, nel titolo relativo al giudizio abbreviato, due ulteriori articoli. L'articolo 438-*bis* è volto a disciplinare la richiesta di rito abbreviato in dibattimento e consente all'imputato di rinnovare o presentare per la prima volta la richiesta di rito abbreviato al giudice del dibattimento, prima della dichiarazione di apertura dello stesso, nelle seguenti ipotesi: l'imputato ha chiesto in udienza preliminare il giudizio abbreviato subordinando il rito speciale ad una integrazione probatoria, che il giudice dell'udienza preliminare ha negato; l'imputato, per il quale il pubblico ministero ha formulato l'imputazione per un delitto punito con l'ergastolo, ha chiesto in udienza preliminare il giudizio abbreviato subordinandolo a una diversa qualificazione del fatto e il giudice dell'udienza preliminare ha negato tale diversa qualifica-

zione; l'imputato, per il quale il pubblico ministero aveva formulato una richiesta di rinvio a giudizio per un reato punito con l'ergastolo, è stato poi, all'esito dell'udienza preliminare, rinviato a giudizio per un reato diverso, non punito con l'ergastolo. L'articolo 438-*bis* prevede, inoltre, che l'imputato possa presentare la richiesta di rito abbreviato anche nel corso del dibattimento se, all'esito dell'istruzione dibattimentale, il pubblico ministero ha modificato l'imputazione contestando un reato per il quale non è prevista la pena dell'ergastolo. Sulle richieste il giudice provvede con ordinanza.

L'articolo 438-*ter* disciplina il rito abbreviato in corte d'assise prevedendo che, quando si procede per un delitto di competenza della corte d'assise (ai sensi dell'articolo 5 del codice di procedura penale) per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo, il giudice dell'udienza preliminare, dopo avere disposto il rito abbreviato, trasmette gli atti alla corte d'assise competente, indicando alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione. La disposizione comporta che il giudizio abbreviato per i più gravi reati di competenza della corte di assise si svolga davanti a quest'ultima – e dunque alla presenza dei giudici popolari – e non davanti al giudice dell'udienza preliminare.

L'articolo 3, analogamente all'Atto Senato n. 925, con finalità di coordinamento, sopprime dall'articolo 442 del codice di procedura penale, relativo alla pena applicabile a conclusione del giudizio abbreviato, ogni riferimento alle diminuzioni della pena in caso di condanna all'ergastolo.

L'articolo 4 modifica le disposizioni di attuazione del codice di rito penale introducendo l'articolo 134-*ter*, relativo al decreto che dispone il giudizio abbreviato: quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438-*ter* del codice (accoglimento della richiesta di rito abbreviato per reati di competenza della corte di assise), si applica l'articolo 132 delle norme di attuazione. In base all'articolo 132, quando la corte di assise o il tribunale è diviso in sezioni, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'indicazione della sezione davanti alla quale le parti devono comparire. Per ogni processo il presidente del tribunale, in seguito alla richiesta del giudice per le indagini preliminari, comunica anche con mezzi telematici, sulla base dei criteri determinati dal Consiglio superiore della magistratura, il giorno e l'ora della comparizione e, quando occorre, anche la sezione da indicare nel decreto che dispone il giudizio.

L'articolo 5 del disegno di legge introduce una disposizione volta a disciplinare il concorso di circostanze nei delitti contro la persona. Si prevede, in particolare, che nei delitti contro la persona, quando siano applicabili le aggravanti dell'aver agito per motivi abietti o futili o dell'aver adoperato sevizie o dell'aver agito con crudeltà verso le persone, eventuali circostanze attenuanti che dovessero concorrere non possano essere ritenute equivalenti o prevalenti. La pena dovrà dunque essere calcolata dapprima applicando le suddette aggravanti e solo successivamente potrà essere diminuita, calcolando la diminuzione sulla pena risultante dall'aumento conseguente alle aggravanti.

L'articolo 6 contiene la norma transitoria in base alla quale la riforma del rito abbreviato si applica anche ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge. La disciplina attuale continuerà però a trovare applicazione per i procedimenti penali in corso nei quali sia già stata presentata richiesta di rito abbreviato, entro il termine previsto dall'articolo 438, comma 2 (ovvero il momento della formulazione delle conclusioni del pubblico ministero e del difensore in sede di udienza preliminare).

L'articolo 7 dispone, infine, l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

CALIENDO (*FI-BP*). Signor Presidente, intervengo perché mi risulta strano che resti in vigore il comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, seppure nella misura limitata di cui alla lettera *c*) dell'articolo 1. Se con l'articolo 3 è soppresso il secondo comma dell'articolo 442, come fa questo a rivivere? È una domanda che mi sono posta e che credo si sia posta anche lei, signor Presidente. Vi sarà, infatti, questa incongruenza.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, sinceramente la Presidenza non ha ancora affrontato questo problema, ma avremo poi modo e tempo di esaminarlo.

CALIENDO (*FI-BP*). Signor Presidente, io chiedo solo una valutazione. Può anche darsi che alla Camera sia emerso qualcosa, perché qui si parla di articolo 442, comma 2, che però è stato soppresso.

PRESIDENTE. Le assicuro che effettueremo tutti i controlli necessari.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,50.

